



Avv. Vittorio Bortoluzzi
NOTAIO

ALLEGATO "B" ATTO REP. N. 205046/32.729

STATUTO della ASSOCIAZIONE MUSICALE GIAMBATTISTA PERGOLESI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE MUSICALE GIAMBATTISTA PERGOLESI Associazione di
Promozione Sociale"

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE GIAMBATTISTA PERGOLESI Associazione di Promozione Sociale" in breve ASSOCIAZIONE MUSICALE GIAMBATTISTA PERGOLESI APS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Jesi (AN), corso Matteotti n.50.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Art. 4) L'associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui alla lett. d) e i) dell'art.5

	del D.Lgs.117/2017. L'Associazione ha lo scopo di promuovere	
	lo studio della musica in ogni suo aspetto e di diffonderne	
	la conoscenza, rivolgendosi agli associati, ai loro familiari	
	e anche a terzi non associati, in modo particolare ai	
	giovani. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in relazione	
	alle finalità sopra indicate, potrà gestire scuole di musica	
	a qualsiasi livello, costituire gruppi concertistici e	
	bandistici, gruppi corali e complessi musicali in genere.	
	Potrà inoltre indire qualsiasi manifestazione atta a	
	diffondere la cultura musicale e, in particolare, potranno	
	essere prese iniziative per la valorizzazione del patrimonio	
	musicale della Vallesina. L'Associazione può esercitare	
	attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di	
	cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, purché secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo	
	i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti	
	ministeriali. L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle	
	attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017, il cui	
	esercizio è demandato al Consiglio Direttivo con obbligo di	
	referire all'Assemblea i risultati raggiunti.	
	Durata	
	Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa	
	potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea	
	Straordinaria degli Associati.	
	Soci	

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il Comitato Direttivo, con deliberazione ammette o rigetta la domanda di ammissione con motivazione che deve essere comunicata al richiedente e se accettata deve essere aggiornato il libro dei soci.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio

voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le

modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

• godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina

degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo,

come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo

Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi

dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde

per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto

al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle

disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,

si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano

danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a

maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante

lettera al socio interessato. Contro il suddetto

provvedimento il socio interessato può presentare ricorso

entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione;

il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima

riunione ordinaria.

Ogni associato ha il diritto di consultare i libri e le scritture sociali tramite un proprio rappresentante iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di Controllo.

Assemblea dei Soci

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 10% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante sistema che

dimostri l'avvenuta comunicazione (invio e-mail con risposta di ricevuta / lettera cartacea con firma di ricevuta ecc.). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni e chi esercita la potestà genitoriale dei minorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del

giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante quando l'atto non è redatto da un notaio.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli

associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza del 80% dei presenti.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 40 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Le Organizzazioni Pubbliche e/o private hanno il diritto di nominare un loro rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale

dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio,

dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni

stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti

Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da

sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non

attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte

l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza

dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del

Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da

recapitarsi almeno 5 giorni prima della

data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del

giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica

convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo

dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in

sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso

di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte

constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le

spese verificandone la regolarità e autorizzandone il
Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal

Vicepresidente.

Organo di Controllo

Art.30) La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo può essere costituito sia in forma collegiale, da tre membri, ovvero in forma monocratica. Nel caso sia adottata la forma collegiale l'Organo di Controllo sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non associati. La durata della carica è di tre anni e possono essere rieletti. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'Organo di Controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti ed opera nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, In tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e

volontari degli associati;

- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Per l'adesione alla Associazione da parte delle Organizzazioni Pubbliche e/o private è stabilita una quota annuale minima di euro 3.000,00 (tremila euro e zero centesimi).

Art. 32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o ad altri enti del Terzo Settore, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

f.ti: Mazzuferi Mauro

f.ti: Vittorio Bortoluzzi.

Io sottoscritto Avv.Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art 68-ter L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Ancona, data della firma digitale.

F.to Vittorio Bortoluzzi